

Allegato "C" alla raccolta n. 17318

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
"ASSOCIAZIONE EDOARDO MARCANGELI ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO" in forma abbreviata "ASSOCIAZIONE EDOARDO
MARCANGELI ODV"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E ATTIVITÀ

Articolo 1. Denominazione

È costituita un'Organizzazione di volontariato nella forma di Associazione riconosciuta denominata

"ASSOCIAZIONE EDOARDO MARCANGELI ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO" in forma abbreviata "ASSOCIAZIONE EDOARDO
MARCANGELI ODV"

Articolo 2. Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Carsoli, all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'Associazione potrà, con decisione del Consiglio Direttivo, trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.

Articolo 3. Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4. Scopo e attività

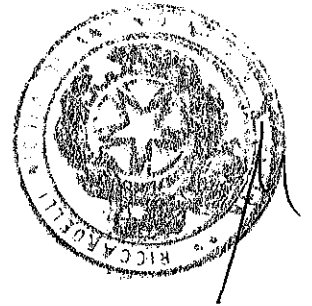
L'Associazione, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento dello scopo di cui sopra, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [lettera a) dell'art. 5 CTS];
- interventi e prestazioni sanitarie [lettera b) dell'art. 5 CTS];
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [lettera c) dell'art. 5 CTS];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lettera h) dell'art. 5 CTS];

1) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lettera l) dell'art. 5 CTS].

In particolare la Associazione, per meglio realizzare le attività di interesse generale sopra indicate, può specificamente:



- realizzare interventi di assistenza sociale, scientifica e culturale, con lo scopo di riunire coloro che si dedicano in modo esclusivo o prevalente o in ragione della loro attività assistenziale, didattica e/o di ricerca allo studio ed all'applicazione della cura dei tumori e delle leucemie dei bambini;
- promuovere la cura, l'assistenza sociale e psicologica ai bambini malati e alle loro famiglie durante e dopo il ricovero nella struttura ospedaliera;
- favorire la ricerca e lo studio nel campo dei tumori infantili;
- sollecitare gli organi competenti a prestare la massima attenzione possibile a questa importante realtà;
- svolgere opera di informazione e divulgazione delle finalità dell'associazione stessa, sensibilizzando l'opinione pubblica;
- promuovere, anche attraverso altre organizzazioni, azioni volte a soddisfare esigenze che possono sorgere e configurarsi nell'ambito dell'attività specifica svolta dagli aderenti all'associazione;
- eseguire indagini conoscitive, fornire e sviluppare una continua e reciproca informazione ed un costante aggiornamento su argomenti di interesse comune, anche allo scopo di stimolare e di promuovere ricerche e collaborazioni;
- promuovere l'integrazione scientifica ed organizzativa fra gli operatori medici e non medici delle varie articolazioni professionali e lo scambio dei protocolli terapeutici internazionali;
- ricercare nuove modalità di intervento nelle attività scolastiche e ricreative dei bambini ricoverati con la presenza di personale specializzato;
- promuovere l'acquisto di apparecchiature ed il miglioramento delle strutture destinate ad accogliere i bambini;
- raccogliere fondi, contributi, elargizioni e lasciti che le provengano dallo Stato o da altri Enti pubblici e privati, destinandoli al raggiungimento dei fini sociali.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente comma, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 CTS.

L'Associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di terzi.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO

Articolo 5. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale apportata in sede di costituzione, del complessivo importo/valore di euro 692.512,00 (seicentonovantaduemilacinquecentododici virgola zero zero);

- dalle quote e dai contributi degli associati e da eventuali elargizioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate.

Il patrimonio è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, crowdfunding o fundraising, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Al ricorrere delle condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile.

ASSOCIATI

Articolo 6. Associati

L'Associazione deve essere formata da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da almeno 3 (tre) Organizzazioni di volontariato; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 bis, CTS.

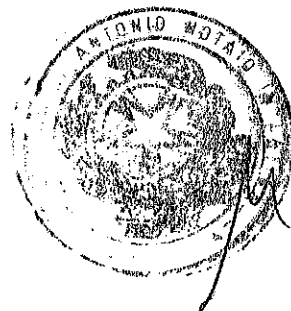
Possono diventare associati tutti coloro che intendono partecipare all'Associazione perché ne condividono le finalità e gli scopi.

La qualità di associato è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile.

Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con l'Associazione, è quello che risulta dal Libro degli associati.

Articolo 7. Ammissione degli associati

L'ammissione degli associati avviene su domanda dell'interessato con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente



è iscritto nel Libro degli associati.

L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea degli associati o altro Organo eletto dalla medesima, in occasione della successiva convocazione.

Al momento dell'ammissione l'associato è tenuto a versare all'Associazione la quota di ingresso fissata per quell'anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8. Diritti e doveri degli associati

L'Associazione è organizzata secondo il principio generale dell'assenza di discriminazione fra le persone e della democraticità della struttura. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo), facendone richiesta al Consiglio Direttivo/segreteria dell'Associazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione/dell'associato.

Tutti gli associati sono dunque tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle decisioni degli Organi associativi, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9. Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o Posta elettronica certificata, con avviso di ricevimento, o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso, purché sia comunicato entro il 30 settembre dello stesso; tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per quello stesso anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Assemblea. Contro la deliberazione di esclusione è sempre possibile il ricorso all'Autorità giudiziaria entro i 6 (sei) mesi dal giorno in cui l'escluso ha ricevuto la notifica con cui gli è stata comunicata l'esclusione. Si considera grave inadempimento al dovere di associato il mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.



In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato, fermo restando il dovere di versare i contributi per l'anno in corso, non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto già versato all'Associazione.

Articolo 10. Volontari

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Essa può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei volontari. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Articolo 11. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove nominato.

Ove previsto dalla legge o ritenuto opportuno dal Consiglio direttivo, deve essere nominato anche un Revisore legale dei conti.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 12. Competenze degli associati

L'Assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e nei limiti di legge ne determina il compenso;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e nei limiti di legge ne determina il compenso;
- c) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa dell'Associazione e l'eventuale bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;



- g) approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione, ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) decide sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 13. Convocazione

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Associazione, e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo: l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere comunicato a tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'associato, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 14. Intervento e voto

Possono intervenire e votare all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che risultino iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ogni associato che abbia diritto di voto nell'Assemblea può farsi rappresentare da altro associato, per il tramite di speciale delega scritta, apponibile anche in calce alla convocazione, da conservare agli atti dell'Associazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Articolo 15. Presidente e segretario

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'eventuale Vice Presidente, ovvero dall'amministratore più anziano per carica, o per età, o, in assenza anche di questi, dalla persona tra gli associati designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, anche in qualità di esperti, di persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea il Presidente può nominare un segretario anche estraneo; nei casi previsti dalla legge, e inoltre quando l'Assemblea o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno, il segretario viene nominato nella persona di un Notaio.

Articolo 16. Deliberazioni

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Sono fatte salve le diverse disposizioni inderogabili di legge o del presente Statuto.

Articolo 17. Deliberazioni per audio o videoconferenza

Le riunioni dell'Assemblea degli associati si possono svolgere anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Articolo 18. Verbale

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e/o dal segretario o dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea degli associati è trascritto nel Libro verbali delle assemblee.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo



composto da un numero minimo di 3 (tre) fino ad un numero massimo di 9 (nove) amministratori, su decisione degli associati.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 (cinque) esercizi, e per la precisione fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello nel quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili. Si applica, in quanto compatibile, quanto prescritto dall'articolo 2382 del codice civile.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali.
- indipendenza da interessi che siano divergenti o in conflitto con quelli propri dell'Associazione.

Ove non vi abbiano provveduto gli associati al momento della nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, nonché, eventualmente, un Segretario e un Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo cessano per revoca, dimissioni, morte e sopravvenuta incapacità.

Il Consiglio Direttivo, ove gli associati non vi abbiano già provveduto o disposto diversamente, può delegare una o più delle proprie attribuzioni, nei limiti di legge e del presente Statuto, al Presidente e/o a suoi singoli componenti; in tal caso la decisione di delega ne determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti od operazioni.

Articolo 20. Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo associativo e lo svolgimento delle relative attività.

Spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro, di:

- assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel Programma generale eventualmente approvato dall'Assemblea degli associati, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;

- 
- 
- redigere il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - predisporre regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione;
 - determinare le quote associative annuali e le eventuali quote di ingresso;
 - deliberare in merito all'ammissione degli associati;
 - sottoporre all'Assemblea degli associati proposte e mozioni;
 - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad A.T.I. o R.T.I. (Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa), A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, Associazioni in partecipazione, contratti di rete fra imprese o misti, contratti di collaborazione, società, o altre modalità, negozi o enti simili o assimilati;
 - promuovere e organizzare gli eventi associativi;
 - provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
 - compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi, o comunque escluso dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 21. Convocazione del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata a cura del Presidente con avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti, da inviare almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza almeno 1 (un) giorno prima, a ciascun amministratore e, se nominati, all'Organo di Controllo e al Revisore, mediante qualunque mezzo che dia la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti gli amministratori in carica, i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi le astensioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi ed essere assunte anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già

disciplinate in tema di Assemblea degli associati. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il relativo verbale è trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 22. Doveri dei consiglieri

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che, anche indirettamente o per interposta persona, per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2475 ter del codice civile.

Articolo 23. Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo ricopre la carica di Presidente dell'Associazione.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Il Presidente dell'Associazione:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno o comunque indifferibile, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
- compie ogni altra attività demandatagli dalla legge o dal presente Statuto o dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente [eventualmente: esclusivamente] con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo.

Articolo 24. Rappresentanza dell'Associazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione

verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.

Se sono stati nominati uno o più delegati, la rappresentanza spetta anche ad essi, nei limiti delle attribuzioni loro delegate.

La rappresentanza dell'Associazione spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

CONTROLLI

Articolo 25. Organo di Controllo

Ove previsto dalla legge, o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di redazione del bilancio sociale attesta che questo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS; il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti [eventualmente: anche] fra persone non associate.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell'Organo di Controllo, si rinvia, a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Articolo 26. Revisione legale dei conti

Ove previsto dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei



conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei Revisori legali dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 31 del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile

BILANCIO/RENDICONTO, DEVOLUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Bilancio/Rendiconto

Gli esercizi associativi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sarà compilato a cura del Consiglio Direttivo il bilancio/rendiconto che andrà approvato dall'Assemblea degli associati in tempo utile per il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). Il bilancio verrà depositato nel medesimo Registro entro il 30 giugno di ogni anno a cura del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo dovrà redigere anche il bilancio sociale.

Articolo 28. Devoluzione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati delibera la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità o oggetto analogo al proprio, previo parere favorevole dell'Ufficio del R.U.N.T.S.

Articolo 29. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rinvia a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, dal codice civile e più in generale dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

F.TO ADELFO MARCANGELI

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica, costituita da numero.. DC. 10710fogli, per uso **"FISCALE"**

Latina, lì 30 dicembre 2025